

CONTABILITÀ

La nuova rilevazione delle azioni proprie

di **Viviana Grippo**

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del **D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015** è stata data attuazione alla direttiva europea 2013/34/UE in merito ai bilanci d'esercizio, consolidati e alle relazioni di alcune tipologie di imprese. Le disposizioni contenute nella citata direttiva sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016; ne consegue che, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, le nuove regole trovano applicazione a decorrere dal bilancio di esercizio 2016.

Conseguentemente, l'Organismo italiano di contabilità ha iniziato il processo di aggiornamento dei principi contabili; lo scorso 4 luglio sono stati pubblicati, ai fini della consultazione, i principi n. 12 - Composizione e schemi di bilancio d'esercizio, n. 13 - Rimanenze e **n. 28 - Patrimonio netto**.

Come noto le novità principali contenute nel D.Lgs. 139/2015 riguardano, infatti, la modifica:

- dei principi di redazione del bilancio (articoli 2423 e 2423-bis cod. civ);
- degli schemi di bilancio (articoli 2424 e 2425 cod. civ.).

In merito allo **stato patrimoniale** si possono evidenziare, per quanto qui interessa, le modifiche in tema di **azioni proprie**. Queste non andranno più indicate tra le immobilizzazioni o nell'attivo circolante, ma costituiranno riduzione del patrimonio netto tramite l'iscrizione di una specifica riserva di segno negativo.

Tale modifica non comporta il venir meno delle considerazioni in merito all'acquisto di azioni proprie già conosciute; restano infatti valide le disposizioni di cui **all'articolo 2357 cod. civ.** (e seguenti) secondo cui:

“La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.

Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del

